

Alla)

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

L'anno 2013, il giorno ----(---) del mese di -----, in Pisa, presso il Centro Direzionale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, via Paradisa n. 2, Cisanello – Pisa.

TRA

Il sig. nato a il, dirigente, in nome e per conto dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana (AOUP), C.F./P.IVA 01310860505, di seguito indicata brevemente sponsee

E

Il sig. nato a il..... in qualità di con sede in , C.F./P.IVA, di seguito nominato sponsor

PREMESSA

L'AOUP ha adottato con delibera del Direttore Generale n. 281 del 19/03/2013 il Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni sulla base della normativa vigente;

Con delibera n. 831 del 03/09/2013, sulla base del suddetto Regolamento, veniva disposta la ricerca di uno sponsor tramite avviso pubblico al fine di dotare i volontari selezionati per l'attuazione del progetto aziendale di servizio civile regionale "Carta sanitaria elettronica: istruzioni per l'uso (come aiutarti ad attivarla)" di vestiario, gadget ed altri oggetti di uso comune, utili al riconoscimento dei volontari da parte dell'utenza, nonché per pubblicizzare il servizio civile che si svolge in Azienda, e recuperare i costi aziendali per l'attuazione del progetto stesso;

Al termine della procedura selettiva, con delibera n. ----- del ----- veniva assegnato suddetto affidamento a per un valore economico di circa €-----, giudicato quale offerta migliore pervenuta.

Alla)

Pertanto le parti, come sopra generalizzate, intendono addivenire alla conclusione di un contratto di sponsorizzazione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART 1. OGGETTO

Con il presente atto si intende instaurare un rapporto di sponsorizzazione con per il finanziamento del progetto aziendale di servizio civile regionale “Carta sanitaria elettronica: istruzioni per l’uso (come aiutarti ad attivarla)”, secondo quanto previsto dall’avviso di gara allegato al presente contratto (all. sub. A), parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART 2. OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo sponsor si obbliga a fornire secondo le modalità di cui all’art. 5 i capi di vestiario indicati con il logo del servizio civile regionale e dell’azienda nella tempistica richiesta, nonché a finanziare i costi sostenuti dall’Azienda per il progetto e non coperti dalla Regione , che verranno rendicontati allo sponsor , come da offerta allegata al presente contratto quale parte integrante e sostanziale (all. sub. B).

Sono a carico dello sponsor tutti gli adempimenti e le relative spese derivanti il messaggio pubblicitario tra cui le autorizzazioni ed il pagamento di tributi.

Il soggetto selezionato come sponsor si obbliga inoltre a rispettare il regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni adottato dall’AOUP con delibera n. 281 del 19/03/2013, di cui dichiara di aver preso visione.

ART 3. OBBLIGHI DELLO SPONSEE

Alla)

L'AOUP garantisce allo sponsor la possibilità di pubblicizzarsi tramite la riproduzione fedele e la sua esposizione del logo e/o dell'indicazione della ragione sociale così come individuati dal materiale fornito dallo sponsor e allegato (all. sub. C) sui capi di vestiario forniti dallo sponsor stesso, indossati dai volontari durante l'orario di servizio (30 h di servizio settimanali per un anno per n° 10 volontari);

ART 4. DURATA

Il presente contratto ha durata di un (1) anno corrispondente alla durata del progetto di servizio civile.

ART 5. CORRISPETTIVO E FATTURAZIONE

Il corrispettivo della sponsorizzazione, consistente nella consegna delle forniture indicate all'art. 2 dovrà avvenire entro i primi 15 giorni di servizio dei volontari, mentre il rimborso delle spese sostenute dall'AOUP per il progetto dovrà essere versato entro 10 giorni dalla presentazione della rendicontazione delle stesse allo sponsor a favore dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana presso la CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE SPA, Coordinate Bancarie: IT72A0616002832100000300021.

A fronte del suddetto corrispettivo verrà emessa regolare fattura.

ART 6. CLAUSOLA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le parti hanno la facoltà di risolvere, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, il presente contratto, previo preavviso di 30 giorni, motivato ed inviato mediante lettera raccomandata. Sono fatti salvi i diritti maturati da ciascuna parte nei confronti dell'altra per le prestazioni già eseguite fino all'atto di risoluzione.

Il contratto può essere risolto per i seguenti motivi:

- a) Impossibilità delle prestazioni convenute;
- b) Cause di forza maggiore.

Alla)

ART 7. CLAUSOLA DI RECESSO

Lo sponsee si riserva di recedere unilateralmente dal presente contratto, in qualsiasi momento, nel caso in cui quest'ultimo utilizzi in modo improprio il nome o il logo dell'Azienda, rechi danno all'immagine della stessa o qualora si ravvisino ragioni di pubblico interesse ed utilità.

L'AOUP si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in caso di mancato pagamento del corrispettivo di cui all'art. 5 da parte dello sponsor, previa diffida ad adempiere, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida.

Inoltre, l'AOUP può recedere dal presente contratto al mancato rispetto della condizione di cui al seguente articolo 8.

ART 8. DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione, anche parziale dell'accordo.

La cessione si configura anche nel caso in cui lo sponsor sia incorporato in altra azienda oppure nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda; infine in tutti i casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

L'inosservanza di tale divieto comporterà il recesso di diritto dello stesso.

ART 9. FORO DI COMPETENZA

Per tutte le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente il Foro di Pisa.

ART 10. SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dello sponsor tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenti e relative al presente contratto.

ART 11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Alla)

I dati personali raccolti per la stipula e la gestione del contratto saranno trattati esclusivamente per le finalità allo stesso connesse. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196; titolare del trattamento dei dati è l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, nella persona del Direttore Generale pro tempore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. le parti dichiarano di accettare specificamente gli artt. 2, 3, 5, 8 e 10.

LCS